

# SEGNALAZIONI PERVENUTE DALLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

Sono indicate, per completezza, anche le ulteriori segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 11 novembre 2001, n. 180 e non sono oggetto della relazione di bilancio

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI**

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78 Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<b>Confartigianato</b> Il decreto prevede che il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto o che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI completando anche la parte relativa al produttore. Inoltre, prevede il pagamento di un contributo al momento dell'iscrizione per l'avvio dell'operatività del SISTRI sui rifiuti urbani della regione Campania.
Decreto ministeriale 12 maggio 2016, n. 101 Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123	<b>Confartigianato</b> Il decreto introduce obblighi informativi per la gestione dei rifiuti: - compilazione documento di accompagnamento di trasporto; - MUD; - registro di carico e scarico. Una stima dei costi può essere determinata come di seguito esemplificato: - costo medio 464 euro; - popolazione di riferimento (distributori di articoli pirotecnici – 1.500; centri raccolta veicoli fuori uso – 1.500); - imprese di autoriparazione 63.000; - oneri: 29.230.00 Anche se gli autoriparatori già sono sottoposti alla tracciabilità con i documenti indicati i prodotti pirotecnici costituiscono una nuova fattispecie soggetta a compilazione.
Decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121 Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto	<b>Confartigianato</b> Trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore con modalità “uno contro zero”. Il provvedimento introduce nuovi oneri: <i>a</i> ) documento di annotazione (all. 1); <i>b</i> ) documento semplificato di trasporto (all. 2).

**ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI**

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19	<i>Sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 12, comma 2).</i> <b>CNA</b> La norma rinvia di un anno alcuni adempimenti, nonché le sanzioni, previste dal Sistri.
	<i>Obblighi di efficienza energetica per nuovi edifici (art. 12, comma 2).</i> <b>CNA</b> Si proroga di un anno l'applicazione della soglia del 35% di copertura con fonti rinnovabili del consumo per riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione, così rinviando l'applicazione della soglia più alta (50%).
	<i>Contributo Conoe (art. 12, comma 2-quater).</i> <b>CNA</b> Si rinvia al 1° luglio 2017 l'applicabilità alle PMI della nuova disciplina del contributo al Conoe.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI**

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>Art. 1, comma 243</i> <b>Confindustria e Confcommercio</b> L'art. 1, comma 243 ha riscritto l'art. 24-<i>bis</i> del DL n. 83/2012, contenete la disciplina sulle attività di <i>call center</i> svolte al di fuori dell'Unione europea. In particolare, le modifiche hanno riguardato: <i>i</i>) l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina; <i>ii</i>) i soggetti istituzionali preposti all'<i>enforcement</i> della disciplina (Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, Garante privacy e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni); <i>iii</i>) l'impianto sanzionatorio; <i>iv</i>) gli adempimenti a carico dei <i>call center</i>. Quanto agli adempimenti a carico delle imprese, sono previsti: <i>i</i>) obblighi informativi nei confronti delle citate amministrazioni a carico delle imprese che delocalizzano, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di <i>call center</i> fuori dall'UE. Sul punto, si segnala la duplicazione del contenuto delle diverse comunicazioni nei confronti delle amministrazioni coinvolte (es. numerazione, copia contratto di affidamento del servizio); <i>ii</i>) l'obbligo di iscrizione al ROC a carico delle imprese che svolgono attività di <i>call center</i> su numerazioni nazionali, a prescindere dalla loro localizzazione; <i>iii</i>) obblighi organizzativi a carico delle imprese che svolgono attività di <i>call center</i>, a prescindere dalla loro localizzazione; <i>iv</i>) l'impianto sanzionatorio e i profili di responsabilità. I nuovi obblighi hanno una portata trasversale e incidono in maniera rilevante su tutti gli operatori, a prescindere dalla prevalenza dell'attività di <i>call center</i> rispetto al <i>core business</i> dell'impresa. Ciò, oltre ad addossare sulla quasi totalità delle imprese oneri, costi e responsabilità di un fenomeno che esula dalla propria sfera di operatività, rischia di vanificarne l'effettività, traducendosi per le imprese in un improprio sacrificio economico.</p>
<p>Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).</p>	<p><b>CNA</b> Il provvedimento prevede numerosi obblighi amministrativi per l'impresa che distacca. In particolare il DM 10/8/2016 prevede gli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva. Vengono inasprite le ricadute sanzionatorie in capo alle imprese italiane che non verificano le condizioni di legittimità del distacco transnazionale da parte di imprese straniere. La misura è finalizzata a rendere più efficiente la tutela contro la concorrenza sleale nei confronti delle imprese che operano in condizioni di legittimità.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p>	<p><b>CNA</b> Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p>
<p>Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183</p>	<p><i>Voucher (art. 1, comma 1, lett. b)</i> <b>Confcommercio</b> Obbligo di effettuare una comunicazione preventiva all'utilizzo del voucher da parte dei committenti imprenditori. Comunicazione a DTL.</p>
	<p><i>Dimissioni (art. 5, comma 3, lett. b)</i> <b>Confcommercio</b> Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro vengono fatte esclusivamente con modalità telematiche. Ne conseguono oneri di nuova introduzione (tutta la procedura viene fatta in modalità telematica senza disciplinare l'ipotesi di dimissioni per fatti concludenti) e oneri eliminati (viene sostituita la precedente procedura introdotta dalla L. n. 92/2012, che prevedeva una convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego ovvero la sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro).</p>
	<p><i>Trattamento straordinario (art. 2, comma 1, lett. b)</i> <b>Confcommercio</b> Inizio della sospensione o della riduzione dell'orario entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Termine procedurale che abbrevia la durata della procedura.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>D.lgs. 17 luglio 2016, n. 136. Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).</p>	<p><i>Art. 10</i> <b>Confcommercio</b> Nel recepire la direttiva europea sono stati introdotti I seguenti adempimenti amministrativi, a carico delle imprese distaccanti, prima assenti: - obbligo di effettuare la comunicazione del personale impiegato in distacco in Italia entro le ore 24 del giorno precedente; - obbligo di conservare, predisponendone copia cartacea o elettronica in lingua italiana, la documentazione relativa al rapporto di lavoro fino a due anni dalla cessazione del distacco; - l'obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia; - l'obbligo di designare un rappresentante legale.</p>

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Integrazione salariale straordinaria per imprese in aree di crisi industriale (art. 3, comma 1).</i> <b>CNA</b> Consente un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per ottenere la quale le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria.</p>
	<p><i>Registro degli esposti ad agenti cancerogeni (art. 3, comma 2).</i> <b>CNA</b> Poiché rinvia di sei mesi l'applicazione delle norme sui registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologi, restano in vigore, per le imprese, le disposizioni relative la tenuta della documentazione in materia, sia su supporto cartaceo che informatico.</p>
	<p><i>Obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro (art. 3, comma 3-bis).</i> <b>CNA</b> Rinvia di un anno l'obbligo per i datori di lavoro della comunicazione telematica all'Inail degli infortuni quindi si continuano ad inviare i dati sugli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Collocamento obbligatorio (art. 3, comma 3-ter).</i> <b>CNA</b> La norma rinvia di un anno l'operatività di norme in materia di collocamento obbligatorio per i datori di lavoro.</p> <p><i>Libro unico del lavoro (art. 3, comma 3-quater)</i> <b>CNA</b> La norma rinvia di un anno l'obbligo per i datori di lavoro della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro.</p> <p><i>Procedure e tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali (art. 3, comma 3).</i> <b>CNA</b> Si differisce l'entrata in vigore del nuovo regime di pagamento dei trattamenti pensionistici Inps che prevede il pagamento il secondo giorno bancario del mese.</p> <p><i>Rivalutazione pensioni (art. 3, commi 3-sexies e 3-septies).</i> <b>CNA</b> La norma rinvia al 1° gennaio 2018 l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici.</p>
<p>Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2016, n. 95442 Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO</p>	<p><i>Esame delle domande di CIGO (art. 2).</i> <b>CNA</b> Ai fini della concessione della CIGO, l'impresa deve documentare, con una relazione tecnica, le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività. Le modifiche normative in materia di CIG prevedono un forte inasprimento della aliquote della contribuzione addizionale per coloro che fruiscono della integrazione salariale.</p>

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI**

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p>Decreto legislativo 11 febbraio 2016, n. 24 Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile a determinate operazioni a rischio frode</p>	<p><i>Modifiche al sesto comma dell'art. 17 del DPR n. 633 del 1972, con particolare riguardo al meccanismo dell'inversione contabile per l'assolvimento dell'IVA.</i></p> <p><b>Confindustria</b> Il principale effetto dell'intervento normativo è l'estensione, a decorrere dal 2 maggio 2016, del <i>reverse charge</i> alle cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop. L'intervento ha comportato alcuni oneri a carico delle imprese dovuti alla necessità di comprendere il corretto ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della misura. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 25 maggio 2016, infatti, il suddetto meccanismo di inversione contabile si applica prendendo a riferimento i codici di nomenclatura combinata associati ai beni in questione (console da gioco, NC 95045000; tablet PC, NC 84713000; laptop, NC 84713000) e limitatamente alle cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. La necessità di applicare il <i>reverse charge</i> in questione secondo i chiarimenti indicati ha quindi un impatto per le imprese, specie nel primo periodo di applicazione della misura.</p> <p><b>Confcommercio</b> L'acquirente procede all'integrazione della fattura indicando l'aliquota IVA relativa all'operazione stessa. L'acquirente dovrà poi registrare due operazioni, una per l'acquisto del bene/servizio (per l'importo senza applicazione IVA) e una per l'autofattura (per l'IVA).</p>
<p>Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225</p>	<p><i>Adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. Comunicazioni dati IVA all'Agenzia delle entrate.</i></p> <p><b>Confcommercio</b> Il decreto prevede adempimenti a cui sono associati l'introduzione e l'eliminazione di oneri, ovvero rispettivamente: a) comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; b) comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (cd. spesometro).</p> <p><i>Adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. Emissione fattura per il tax free shopping.</i></p> <p><b>Confcommercio</b> Per gli acquisti di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'IVA, superiore a 155 euro e destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'unione europea, l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.</p>



RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225</p>	<p><i>Comunicazioni IVA (art. 4).</i> <b>Confindustria</b> Pur apprezzando che le modifiche allo peso metro non abbiano riguardato le modalità di comunicazione dei dati relativi all'anno 2016, le nuove disposizioni appaiono criticabili. Confindustria era ed è sicuramente favorevole a una revisione dell'assetto degli obblighi IVA anche più articolata, ma realizzata in maniera sistematica e con l'obiettivo di essere stabile nel tempo. La modifica in commento comporta costi significativi per le imprese derivanti dalla necessità di apportare modifiche radicali a sistemi gestionali complessi e integrati; il credito di imposta di 100 euro, peraltro riservato solo alle imprese di piccolissime dimensioni (50 mila euro di fatturato), non può certamente compensare l'onere. Il nuovo assetto rischia di compromettere pesantemente l'interesse per le imprese nell'opzione per la fatturazione elettronica (di cui al d.lgs. n. 127/2015), dal momento che gli adempimenti abrogati a titolo premiale con il nuovo regime rappresentano anche i principali incentivi proposti per indurre i contribuenti ad utilizzare il suddetto regime opzionale, sfruttando, in particolare, l'utilizzo della fatturazione elettronica. La valutazione negativa della misura in termini di aumento del carico burocratico è rafforzata alla luce delle successive modifiche relative al ripristino degli oneri di comunicazione Intrastat (vedi commento al Decreto-legge n. 244/2016).</p>
	<p><i>Depositi IVA (art. 4).</i> <b>Confindustria</b> Le disposizioni addossano maggiori oneri e rischi in capo ai gestori dei depositi IVA e richiedono ai soggetti che estraggono i beni dai depositi, di anticipare al gestore del deposito un'imposta che, altrimenti, avrebbero semplicemente compensato nei registri IVA. Con tale intervento, paradossalmente, lo strumento del deposito IVA, la cui attuale disciplina nazionale è ritenuta sia in Italia che all'estero particolarmente efficiente, rischia di subire un pesante ridimensionamento, rendendo il nostro sistema Paese meno attrattivo e competitivo rispetto ai principali scali comunitari attraverso i quali vengono importate le merci di provenienza extracomunitaria. Positivamente riguardo le operazioni di immissione in libera pratica con introduzione dei beni in un deposito IVA, le nuove norme mantengono la possibilità di assolvere l'IVA con il reverse charge, al momento dell'estrazione dei beni dal deposito. L'applicabilità di tale disposizione è, tuttavia, subordinata all'emanazione di un apposito decreto ministeriale che disciplinerà le regole di presentazione di una idonea garanzia, a decorrere dal 1° aprile 2017. Tale nuova garanzia concernente l'IVA da assolvere al momento dell'estrazione si aggiungerà alla garanzia – già prevista dalla disciplina in vigore – da prestare all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito stesso. Per comprendendo le esigenze di cautela fiscale sottese alla scelta operata dal Legislatore, gli operatori economici saranno quindi gravati di oneri aggiuntivi connessi alla prestazione della garanzia. E' auspicabile che il decreto ministeriale di attuazione dell'obbligo (in fase di redazione) possa limitare il più possibile i maggiori oneri. Devono al contrario essere valutate positivamente le misure di semplificazione dei requisiti per l'effettuazione di cessioni che possono essere realizzate mediante introduzione dei beni in un deposito IVA.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225</p>	<p><i>Dichiarazione integrativa (art. 5).</i> <b>Confindustria</b> L'intervento appare positivo ed in grado di semplificare gli oneri amministrativi nella misura in cui favorisce il contenimento dell'attivazione di percorsi più onerosi volti ad accertare il diritto al rimborso dei contribuenti.</p>
	<p><i>Soppressione degli Studi di settore (art. 7-bis).</i> <b>Confindustria</b> La sostituzione degli studi di settore con il nuovo strumento degli indici di affidabilità fiscale può potenzialmente comportare una semplificazione degli oneri amministrativi (ad esempio nella riduzione della mole di informazioni di carattere economico e fiscale richieste ai contribuenti). La valutazione complessiva dello strumento richiede tuttavia la conoscenza nel concreto delle metodologie e delle banche dati che saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate nella sua elaborazione.</p>
	<p><i>Semplificazioni fiscali (art. 7-quater).</i> <b>Confindustria</b> Le disposizioni introducono semplificazioni degli oneri burocratici che favoriscono in massima parte l'operatività dell'Amministrazione finanziaria e degli intermediari/ professionisti. Si commentano nel seguito le sole misure ritenute di maggiore interesse per le imprese Associate. Producono un'effettiva semplificazione operativa per le imprese le norme in materia di conversione in euro dei bilanci delle stabili organizzazioni (commi 2-3) e quelle relative alla riserva di traduzione nel bilancio consolidato (comma 4). Può aiutare l'attività dei sostituti d'imposta lo spostamento dei termini di consegna della Certificazione Unica (CU) ai soggetti interessati (commi 14-15), ma si osserva che risulterebbe più utile modificare il termine di trasmissione delle CU, attualmente fissato al 7 marzo, per concedere più tempo per l'adempimento ai sostituti stessi. Ha valenza semplificatoria la soppressione della comunicazione relativa agli acquisti senza addebito IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da soggetti passivi italiani (comma 21). Confindustria aveva auspicato un intervento più incisivo e chiaro riguardo la semplificazione degli adempimenti per i regimi opzionali previsti dal TUIR (consolidato fiscale, trasparenza, tonnage tax) (commi 27-30). Un intervento di più ampia portata è necessario anche per quanto concerne il coordinamento delle modifiche per l'esenzione da garanzia nei rimborsi IVA (comma 32) e le vigenti regole applicabili in materia di compensazione orizzontale dei crediti fiscali.</p>
	<p><i>Lavoratori in trasferta e trasfertisti (art. 7-quinquies).</i> <b>Confindustria</b> Semplifica l'operatività delle imprese nella misura in cui, consolidando criteri applicati finora per prassi dall'Amministrazione finanziaria e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, garantisce maggiore certezza ai sostituti di imposta in merito alla qualifica dei lavoratori trasfertisti, e dunque valida il comportamento e gli adempimenti assolti negli anni precedenti nei confronti di tali lavoratori.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili (commi 2-3).</i> <b>Confindustria</b> Le disposizioni che rinnovano la disciplina del sisma-bonus prevedono, a differenza delle previgenti versioni, che l'agevolazione si applichi anche agli edifici situati nella zona sismica 3. La nuova norma ha, inoltre, previsto una maggiore detrazione, in relazione al grado di riduzione del rischio sismico raggiunto con l'intervento (70%, 80% se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori). La fruizione del beneficio è, tuttavia, subordinata ad un'asseverazione del livello di rischio sismico raggiunto rilasciata da un ingegnere o da un architetto, sulla base delle linee guida allegate al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017.</p>
	<p><i>Credito di imposta per le strutture ricettive (commi 4-7).</i> <b>Confindustria</b> Sebbene l'intervento sia positivo e risponda a richieste avanzate dal Sistema confindustriale, si evidenzia che l'assenza di chiarimenti circa il coordinamento operativo della misura con altri incentivi di natura fiscale di carattere generale, introdotti dopo l'emanazione del DM attuativo del bonus riqualificazione (ad esempio il superammortamento), genera incertezza presso le imprese incrementandone gli oneri burocratici e amministrativi (consulenze specialistiche, richieste di chiarimenti amministrativi, etc).</p>
	<p><i>Superammortamento e iperammortamento (commi 8-13).</i> <b>Confindustria</b> Con riferimento alla disciplina del superammortamento non si segnalano specifici oneri aggiuntivi; alcune difficoltà applicative (già segnalate all'Agenzia delle Entrate) potrebbero emergere nel caso di realizzazione di beni in economia, in relazione alla necessità di attestare la sussistenza di un ordine e di un acconto entro il 31.12.2017. In merito agli oneri correlati all'applicazione della disciplina dell'iper-ammortamento, si segnala che, al fine di poter beneficiare delle relative agevolazioni, è richiesta un'autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa acquirente che attesti che il bene: i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o B, e ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro tale attestazione deve risultare da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.</p>
	<p><i>Regime di cassa (commi 17-23).</i> <b>Confindustria</b> L'intervento è orientato alla semplificazione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese. L'effettivo raggiungimento di tale obiettivo è condizionato dal peso che i nuovi obblighi documentali, più stringenti, disposti sui flussi finanziari delle stesse, assumeranno in relazione alle semplificazioni proposte. Nell'immediato il passaggio al nuovo regime implica oneri amministrativi di natura transitoria che potrebbero incidere sulla valutazione del costo-opportunità.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>IVA di gruppo (commi 24-31).</i> <b>Confindustria</b> Sebbene si tratti di una disciplina di interesse relativamente limitato per i gruppi industriali, l'istituzione del gruppo IVA consente al sistema fiscale italiano di porsi in una situazione di maggiore competitività rispetto ai principali Stati membri dell'Unione europea che già ricorrono a tale istituto. La possibilità di qualificare operazioni infragruppo come non rilevanti ai fini IVA limita gli effetti "negativi" dell'indetraibilità dell'imposta sulle operazioni tra soggetti partecipanti al gruppo stesso che esercitano attività esenti da IVA, consentendo significativi risparmi. Al contempo, nell'ottica di ottimizzare l'organizzazione dei gruppi che svolgono principalmente attività esenti da IVA si rimuovono gli ostacoli fiscali per operazioni di outsourcing delle attività imponibili di supporto a quelle principali. Desta qualche perplessità l'approccio "all-in, all-out" per la delimitazione dell'ambito soggettivo, che rischia di ridurre considerevolmente il bacino di gruppo interessati all'istituto, poiché rende più complesse le valutazioni delle imprese relative ad eventuali benefici e ricadute dell'opzione. Ad ogni modo si ritiene opportuna la scelta di aver assegnato primazia al vincolo finanziario, rispetto a quelli economico e organizzativo. Si ricorda che, in ogni caso, le imprese potranno utilizzare lo strumento del Gruppo IVA non prima del 1° gennaio 2019. Positive, infine, sono le modifiche apportate alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo; in termini di semplificazione l'estensione alle società di persone accoglie un'osservazione già avanzata da Confindustria.</p>
	<p><i>Pagamento cumulativo tassa automobilistica (commi 38-39).</i> <b>Confindustria</b> Si tratta di un'azione di semplificazione che risponde a richieste avanzate dal Sistema confindustriale, è auspicabile che le nuove regole seguano uno schema applicativo uniforme a livello interregionale.</p>
	<p><i>Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per Start-up e PMI innovative.</i> <b>Confindustria</b> Le modifiche in questione semplificano la disciplina agevolativa relativa agli investimenti in start-up innovative, ma oltre a richiedere autorizzazione comunitaria, devono essere rese fruibili mediante un aggiornamento delle disposizioni attuative (che regolano in buona parte gli oneri burocratici e amministrativi posti a carico delle imprese beneficiarie degli investimenti). È auspicabile che le nuove disposizioni attuative siano emanate in tempi rapidi e certi. Le modifiche riguardanti il regime start-up innovative riguardano, per espressa estensione normativa, anche le PMI innovative. Anche per queste ultime sono state introdotte utili semplificazioni, ma le stesse non hanno ancora assunto concreta operatività. In particolare, si evidenzia che circa 464 imprese (dati Registro Imprese aggiornato il 10 marzo 2017) hanno già completato l'iter burocratico richiesto dalla normativa vigente per ottenere la qualifica di PMI innovativa, senza avere accesso agli incentivi fiscali all'investimento riconosciuti da tempo dalle fonti primarie (art. 4 d.l. n. 3/2015), ma non ancora attuati.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>Perdite fiscali di start-up partecipate da società quotate (commi 76-80).</i></p> <p><b>Confindustria</b></p> <p>Si osserva che le indicazioni fornite dalle norme primarie non appaiono sufficienti a regolare pienamente un regime che presenta, anche a causa del carattere innovativo, alcuni dubbi applicativi in relazione all'interazione con la normativa fiscale previgente, anche di carattere agevolativo (mancata indicazione della rilevanza delle somme corrisposte a titolo di remunerazione di fini IRAP, possibilità di includere nel regime imprese in regime start-up innovative, termine di verifica del requisito della quotazione in capo alla società cessionaria, ecc). Non essendo prevista l'emanazione di provvedimenti attuativi che forniscano le necessarie indicazioni di dettaglio sull'operatività della misura, ed essendo la stessa in vigore dal 1 gennaio 2017, è possibile che la relativa incertezza applicativa produca medio tempore ed in futuro maggiori costi amministrativi e burocratici sulle imprese.</p>
	<p><i>Agevolazioni per investimenti a lungo termine (commi 88-114).</i></p> <p><b>Confindustria</b></p> <p>Con riferimento alle misure introdotte per favorire gli investimenti da parte di enti di previdenza obbligatoria e fondi pensione, si osserva che la definizione di una soglia massima di investimento pari al 5% del patrimonio netto degli enti investitori restringe eccessivamente la portata dell'intervento.</p> <p>Peraltro, le nuove norme non includono tra gli investimenti qualificanti i titoli di debito delle imprese e non fanno riferimento a investimenti in infrastrutture; tali omissioni nella regolamentazione proposta potrebbero inficiarne il potenziale operativo.</p> <p>Con riguardo ai piani individuali di risparmio, si evidenzia una mancata calibrazione delle norme in favore delle PMI. Elementi di incertezza sotto il profilo fiscale sorgono anche in relazione alla disposta esclusione del trasferimento degli strumenti finanziari costituenti i Piani dall'imposta sulle successioni e donazioni.</p>
	<p><i>Agevolazioni per il rientro di ricercatori e lavoratori in Italia (commi 149-151).</i></p> <p><b>Confindustria</b></p> <p>Le modifiche introdotte coordinano solo parzialmente la disciplina originaria, introdotta con il d.lgs. n. 147/2015 con le altre agevolazioni esistenti per il rientro dei lavoratori dall'estero. Le disposizioni attuative di tale disciplina sono state emanate con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016.</p> <p>Il quadro applicativo dell'incentivo fiscale rimane frammentato e poco chiaro, non solo in funzione della nazionalità dei soggetti passivi che trasferiscono la loro residenza fiscale nel nostro Paese (UE o extra-UE senza accordi fiscali con l'Italia), ma anche in ragione delle diverse condizioni di accesso richieste per tipologia di reddito prodotto in Italia (lavoro autonomo o dipendente).</p> <p>Le imprese lamentano che per la concreta fruibilità della misura è assolutamente necessario un chiarimento interpretativo sull'intera disciplina da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232  Bilancio di previsione dello Stato  per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>Premi di produttività e welfare aziendale (commi 149-151).</i>  <b>Confindustria</b>  Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017 alla disciplina fiscale di favore per le retribuzioni premiali e per il welfare aziendale, completano il quadro normativo previsto dalla Legge di Stabilità 2016.  Le modalità applicative di tale agevolazione sono state già disciplinate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016, mentre con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi.  Le nuove misure introdotte dalla Legge di bilancio 2017 favoriscono la conversione delle retribuzioni premiali, assoggettabili a tassazione sostitutiva, in forme di welfare aziendale (previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, partecipazione azionaria dei dipendenti), favorendo così le politiche retributive delle imprese, nonché la riduzione del costo del lavoro.  Le imprese evidenziano l'opportunità di ulteriori chiarimenti interpretativi da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte nella Legge di bilancio 2017.</p>
	<p><i>Razionalizzazione ACE (commi 549-553).</i>  <b>Confindustria</b>  Si osserva che l'intervento opera un rilevante ridimensionamento dell'incentivo ACE, agendo in maniera indistinta su soggetti che finora hanno fruito della misura in maniera differenziata (banche, grandi imprese, PMI, ecc). Si ritiene che un'azione maggiormente equilibrata avrebbe dovuto introdurre correttivi specifici per evitare impatti eccessivamente negativi sulle PMI.</p>
	<p><i>IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta (comma 567).</i>  <b>Confindustria</b>  Il dietro-front operato dalla Legge di Bilancio 2017 con riguardo alle disposizioni che regolano i presupposti per effettuare una variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA in presenza di crediti non pagati, oggetto di procedure concorsuali, è estremamente deprecabile e sembra dimostrare una totale incuranza dell'affidamento che le imprese riponevano nelle nuove norme. Qualora l'intervento fosse stato indotto unicamente da esigenze di natura finanziaria, meglio sarebbe stato "congelare" la norma della Legge di Stabilità 2016 ancora per un anno (o per il diverso tempo necessario). L'aver, invece, riportato la misura al dettato normativo antecedente alle modifiche dello scorso anno rappresenta un ulteriore ostacolo alla liquidità delle imprese; una tale scelta non può che destare molte preoccupazioni, anche nella prospettiva della stabilità del nostro sistema fiscale.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19	<i>Adempimenti aventi finalità antielusiva.</i> <b>Confcommercio</b> Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei beni dati in godimento ai soci e/o familiari.
	<i>Registro degli aiuti di Stato (art. 6).</i> <b>Confindustria</b> All’art. 6 del DL in commento si interviene sulla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 14, L. 29-7-2015 n. 115), sistema costituito presso il MiSE, funzionale alle verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione degli aiuti di Stato da parte delle Amministrazioni e dei Soggetti gestori degli stessi. Si propone un differimento, dal 1° gennaio 2017 al 1° luglio 2017, dei termini previsti dalla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a decorrere dai quali il mancato adempimento degli obblighi di utilizzo del Registro stesso costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti. Sebbene non sia ancora possibile verificare con sufficiente dettaglio il nuovo metodo di gestione e monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese, si ritiene positivo l’obiettivo perseguito, in grado di tutelare potenzialmente le imprese beneficiarie di aiuti, e le modalità di attuazione. Sembrerebbe – e si auspica - infatti, che gli oneri a carico delle imprese siano man mano ridotti.
	<i>Allineamento della normativa fiscale alla disciplina contabile del bilancio d’esercizio (art. 13).</i> <b>Confindustria</b> Con l’introduzione dell’art. 13-bis, la legge di conversione del DL 30 dicembre 2016, n. 244 ha regolato il coordinamento della disciplina fiscale con le nuove disposizioni contabili in materia di bilancio di esercizio. Tale normativa di raccordo, fortemente sollecitata da Confindustria, ha evitato in extremis che potessero prodursi notevoli complicazioni per le imprese in sede di determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP.

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Elenchi Intrastat (art. 13, comma 4-ter).</i></p> <p><b>Confindustria</b> L'art. 4, co. 4, lett. b), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha dapprima previsto la soppressione a decorrere dal 1 gennaio 2017 degli elenchi Intrastat, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Nel corso dell'iter di conversione in legge del DL in commento, (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) è stata effettuata una completa inversione di marcia, ripristinando la comunicazione dei predetti elenchi fino al 31 dicembre 2017. Successivamente sono state fornite indicazioni, parziali, alle imprese per la gestione della fase transitoria (mese di gennaio), con un comunicato stampa, a firma congiunta dell'Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ISTAT datato 17 febbraio 2017. Sebbene la questione verta su un adempimento che i contribuenti interessati avevano effettuato fino al mese di gennaio (con riguardo al mese di dicembre 2016), gli stessi, a seguito del decreto legge n. 193 del 2016, avevano maturato la legittima convinzione che tale adempimento non fosse più esigibile per l'anno 2017. Pur comprendendo che la modifica si è resa necessaria per tenere conto degli obblighi dell'ISTAT di trasmettere informazioni relative agli scambi di beni, in conformità con specifici regolamenti comunitari, va rimarcato come l'improvviso dietrofront abbia causato disagi alle imprese, ledendo il legittimo affidamento ed il principio dello Statuto del contribuente (art. 3, comma 2 l. n. 212/2000) che delimita la tempestività con cui l'Amministrazione può richiedere nuovi adempimenti. Dal momento che sarà comunque necessario intervenire nuovamente sulla fisionomia dell'adempimento in questione dal 2018, si reputa, fin da ora, opportuno sottolineare la necessità che tale riformulazione tenga conto, da un lato, dei principi espressi dalla direttiva IVA (che non consente agli Stati membri di introdurre elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi acquisite) e, dall'altro, delle pressanti esigenze di semplificazione degli adempimenti che dovrebbero indurre il Legislatore a limitare il più possibile le sue richieste (prevedendo, ad esempio, la sola trasmissione dei dati statistici sugli acquisti di beni).</p> <p><b>Confcommercio</b> Reintroduzione, per tutto il 2017, dell'obbligo di invio dei modelli Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea.</p>



RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19	<p><b>Confartigianato</b>            Il provvedimento introduce adempimenti e semplificazioni. In particolare:</p> <p>a) reintroduce, solo per il 2017, l'obbligo degli Intrastat acquisti di beni e servizi abrogato con il DL "fiscale" n. 193/2016;</p> <p>b) opera semplificazioni prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'abrogazione della comunicazione dei beni in godimento a soci e dei finanziamenti;</li> <li>- l'eliminazione dell'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione;</li> </ul> <p>c) in materia di lavoro, proroga al 1° gennaio 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'entrata in vigore degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, così come modificati dal d.lgs. n. 151/2015;</li> <li>- la decorrenza dell'obbligo di tenuta telematica del Libro Unico del Lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</li> </ul>
	<p><b>CNA</b>            La norma ripristina alcune semplificazioni per i contribuenti in materia di comunicazioni Intrastat. Gli oneri finanziari relativi alla comunicazione Intrastat possono essere quantificati come di seguito esemplificato: primo impianto = 63 euro; per ogni denuncia periodica (mensile o trimestrale) = 50 euro + 17,50 per l'invio telematico; per ogni fattura = 4 euro.</p>
	<p><i>Fondo tutela acquirenti di immobili da costruire (art. 13, comma 6-sexiesdecies).</i></p>
	<p><b>CNA</b>            L'obbligo per i costruttori edili di versare contributi al Fondo tutela acquirenti di immobili da costruire viene prorogato di 10 anni.</p>
	<p><i>Disposizioni in materia di entrate di Enti locali (art. 13, comma 4).</i></p>
	<p><b>CNA</b>            Il provvedimento determina sia una riduzione, che un incremento degli oneri:</p> <p>a) rinvio della possibilità di pagamento delle entrate degli enti locali tramite mod. F24 ovvero tramite strumento di pagamento elettronici (oneri eliminati);</p> <p>b) utilizzo, per entrate diverse da quelle tributarie, del solo C/C di tesoreria o strumenti di pagamento elettronici, e non più del mod. F24 (oneri introdotti).</p>
	<p><i>Riforma dei confidi (Art. 1).</i></p> <p><b>CNA</b>            Si proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega al Governo in materia (l. n. 150/2016).            Vengono pertanto rinviati interventi di semplificazione e di contenimento dei costi in materia di accesso al credito per le PMI..</p>
<p><i>Detrazione dell'IVA per acquisti di immobili (art. 9, comma 9-octies).</i></p>	
<p><b>CNA</b>            Viene prorogata di un anno la detrazione dell'Iva per l'acquisto di immobili in classe energetica A o B da parte di imprese</p>	

	costruttrici.
<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Decreto ministeriale 29 aprile 2016 Individuazione delle modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti	<b>Confartigianato</b> La misura riguarda investimenti non inferiori a trenta milioni di euro: la platea delle imprese interessate è diversa da quella che la Confederazione rappresenta. Nell'istanza di interpello sui nuovi investimenti vengono chieste informazioni in possesso della PA
Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili convertito con modificazioni dalla legge 2016, n. 225	<b>Confartigianato</b> Il provvedimento contiene sia semplificazioni che l'introduzione di nuovi adempimenti. Si segnala in particolare che l'adempimento relativo ai modelli INTRASTAT acquisti di beni e servizi, abrogato con tale decreto legge, è stato ripristinato in sede di conversione del decreto-legge "milleproroghe". Sono introdotti i seguenti adempimenti: - comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro trimestrale); - comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA; - Invio telematico corrispettivi distributori automatici; - Tax free shopping: obbligo di emissione della fattura con modalità elettronica (decorrenza 2018). Sono abrogati i seguenti adempimenti: - spesometro annuale; - comunicazione dati relativi a contratti di leasing; - comunicazione black list; - elenco acquisti da Repubblica San Marino; - Intrastat acquisti di beni e servizi; - indicazione nella dichiarazione dei redditi degli immobili detenuti all'estero per i quali non sono intervenute variazioni nell'anno. Inoltre: - è eliminato l'obbligo di rinnovare in modo esplicito le opzioni previste nel TUIR (la proroga è diventata tacita, salvo revoca); - è eliminato l'obbligo dell'F24 telematico per i soggetti non titolari di partita IVA; - è eliminato l'obbligo di visto di conformità o garanzia per i rimborsi IVA compresi tra 15.000 € e 30.000 €. Si evidenzia che i nuovi adempimenti introdotti interessano la generalità delle imprese mentre le semplificazioni toccano una platea limitata di soggetti; pertanto, i nuovi adempimenti comportano ulteriori pesanti oneri amministrativi. <i>Spesometro (art. 4).</i> <b>CNA</b> Il tempo richiesto dallo spesometro è quantificabile in 720 ore annue; le tariffe sono annuali e variano a seconda del numero di dati da fornire (80 euro, 100 euro, 130 euro, con una media di 103 euro). Il costo totale complessivo è stimato in 291.387/impresa. Lo spesometro, mentre abroga la comunicazione dell'elenco clienti-fornitori, prevede due adempimenti per le imprese: - la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; - la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

	Le tariffe per il calcolo trimestrale dell'Iva comportano un onere finanziario per le imprese.
--	--

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Legge 30 giugno 2016, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione	<i>Pegno mobiliare non possessorio (art. 1).</i> <b>CNA</b> Oneri nuovo registro dei pegni non possessori (es. diritti di visura)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI**

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti	<b>CNA</b> Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essa attinenti

**ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI**

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19	<i>Contributo Conoe (art. 12, comma 2-quater).</i> <b>CNA</b> Si rinvia al 1° luglio 2017 l'applicabilità alle PMI della nuova disciplina del contributo al Conoe.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232                      Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019</p>	<p><i>Art. 1, comma 243.</i>  <b>Confindustria e Confcommercio</b>                      L'art. 1, comma 243 ha riscritto l'art. 24-<i>bis</i> del DL n. 83/2012, contenete la disciplina sulle attività di <i>call center</i> svolte al di fuori dell'Unione europea.                      In particolare, le modifiche hanno riguardato: <i>i</i>) l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina; <i>ii</i>) i soggetti istituzionali preposti all'<i>enforcement</i> della disciplina (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, Garante privacy e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni); <i>iii</i>) l'impianto sanzionatorio; <i>iv</i>) gli adempimenti a carico dei <i>call center</i>.                      Quanto agli adempimenti a carico delle imprese, sono previsti: <i>i</i>) obblighi informativi nei confronti delle citate amministrazioni a carico delle imprese che delocalizzano, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di <i>call center</i> fuori dall'UE. Sul punto, si segnala la duplicazione del contenuto delle diverse comunicazioni nei confronti delle amministrazioni coinvolte (es. numerazione, copia contratto di affidamento del servizio); <i>ii</i>) l'obbligo di iscrizione al ROC a carico delle imprese che svolgono attività di <i>call center</i> su numerazioni nazionali, a prescindere dalla loro localizzazione; <i>iii</i>) obblighi organizzativi a carico delle imprese che svolgono attività di <i>call center</i>, a prescindere dalla loro localizzazione; <i>iv</i>) l'impianto sanzionatorio e i profili di responsabilità.                      I nuovi obblighi hanno una portata trasversale e incidono in maniera rilevante su tutti gli operatori, a prescindere dalla prevalenza dell'attività di <i>call center</i> rispetto al <i>core business</i> dell'impresa. Ciò, oltre ad addossare sulla quasi totalità delle imprese oneri, costi e responsabilità di un fenomeno che esula dalla propria sfera di operatività, rischia di vanificarne l'effettività, traducendosi per le imprese in un improprio sacrificio economico.</p>

**ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI**

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Registro degli aiuti di Stato (art. 6).</i> <b>Confindustria</b> All'art. 6 del DL in commento si interviene sulla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 14, L. 29-7-2015 n. 115), sistema costituito presso il MiSE, funzionale alle verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione degli aiuti di Stato da parte delle Amministrazioni e dei Soggetti gestori degli stessi. Si propone un differimento, dal 1° gennaio 2017 al 1° luglio 2017, dei termini previsti dalla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a decorrere dai quali il mancato adempimento degli obblighi di utilizzo del Registro stesso costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti. Sebbene non sia ancora possibile verificare con sufficiente dettaglio il nuovo metodo di gestione e monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese, si ritiene positivo l'obiettivo perseguito, in grado di tutelare potenzialmente le imprese beneficiarie di aiuti, e le modalità di attuazione. Sembrerebbe – e si auspica - infatti, che gli oneri a carico delle imprese siano man mano ridotti.</p> <hr/> <p><i>Allineamento della normativa fiscale alla disciplina contabile del bilancio d'esercizio (art. 13).</i> <b>Confindustria</b> Con l'introduzione dell'art. 13-bis, la legge di conversione del decreto-legge n. 244/2016 ha regolato il coordinamento della disciplina fiscale con le nuove disposizioni contabili in materia di bilancio di esercizio. Tale normativa di raccordo, fortemente sollecitata da Confindustria, ha evitato in extremis che potessero prodursi notevoli complicazioni per le imprese in sede di determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP.</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Elenchi Intrastat (art. 13, comma 4-ter).</i></p> <p><b>Confindustria</b></p> <p>L'art. 4, comma 4, lett. b), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ha dapprima previsto la soppressione a decorrere dal 1 gennaio 2017 degli elenchi Intrastat, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.</p> <p>Nel corso dell'iter di conversione in legge è stata effettuata una completa inversione di marcia, ripristinando la comunicazione dei predetti elenchi fino al 31 dicembre 2017. Successivamente sono state fornite indicazioni, parziali, alle imprese per la gestione della fase transitoria (mese di gennaio), con un comunicato stampa, a firma congiunta dell'Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ISTAT datato 17 febbraio 2017.</p> <p>Sebbene la questione verta su un adempimento che i contribuenti interessati avevano effettuato fino al mese di gennaio (con riguardo al mese di dicembre 2016), gli stessi, a seguito del decreto legge n. 193 del 2016, avevano maturato la legittima convinzione che tale adempimento non fosse più esigibile per l'anno 2017. Pur comprendendo che la modifica si è resa necessaria per tenere conto degli obblighi dell'ISTAT di trasmettere informazioni relative agli scambi di beni, in conformità con specifici regolamenti comunitari, va rimarcato come l'improvviso dietrofront abbia causato disagi alle imprese, ledendo il legittimo affidamento ed il principio dello Statuto del contribuente (art. 3, comma 2 l. n. 212/2000) che delimita la tempestività con cui l'Amministrazione può richiedere nuovi adempimenti.</p> <p>Dal momento che sarà comunque necessario intervenire nuovamente sulla fisionomia dell'adempimento in questione dal 2018, si reputa, fin da ora, opportuno sottolineare la necessità che tale riformulazione tenga conto, da un lato, dei principi espressi dalla direttiva IVA (che non consente agli Stati membri di introdurre elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi acquisite) e, dall'altro, delle pressanti esigenze di semplificazione degli adempimenti che dovrebbero indurre il Legislatore a limitare il più possibile le sue richieste (prevedendo, ad esempio, la sola trasmissione dei dati statistici sugli acquisti di beni).</p>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRAPORTI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122	<b>Confcommercio</b> Introduzione della procedura telematica per la richiesta di autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'iscrizione al registro internazionale per le imprese marittime. Eliminazione dell'obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria il rinnovo dell'opzione per il regime della Tonnage tax. Vengono ridotti oneri informativi a carico delle imprese marittime.



**ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI**

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p>Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione dei termini, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2017, n. 19</p>	<p><i>Pubblicità di avvisi e bandi nei contratti pubblici (art. 9, comma 4).</i> <b>CNA</b> Viene prorogata, fino all'entrata in vigore del previsto decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, la disciplina relativa agli obblighi di pubblicità dei bandi pubblici tramite la pubblicazione in GU le cui spese sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.</p> <p><i>Servizio taxi e NCC (art. 9, comma 3).</i> <b>CNA</b> Viene prorogato al 31 dicembre 2017 l'emanazione del decreto del MIT che dovrebbe regolare il settore. Nel frattempo si continuano ad applicare le norme per gli NCC che prevedono minori adempimenti per l'esercizio dell'attività. <b>Confcommercio</b> Proroga di un ulteriore anno dell'entrata in vigore delle modifiche alla legge 21/1992 apportate dall'art. 29 comma 1 quater del Decreto-legge n. 207/2008, che hanno introdotto una rigida regolamentazione delle attività di noleggio auto con conducente, prevedendo, tra l'altro, per le imprese l'obbligo di avere una rimessa nel comune di rilascio dell'autorizzazione all'attività, l'obbligo di inizio e termine di ciascun servizio presso tale rimessa, l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" con dati su ciascun trasporto e committente, la possibilità di regolazione da parte dei Comuni degli accessi al proprio territorio (ZTL) da parte delle vetture autorizzate da altri Comuni mediante preventiva comunicazione ed altre disposizioni discriminatorie contestate più volte dall'Antitrust. L'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della contestata norma ha consentito di sospendere l'introduzione di pesanti oneri regolatori ed informativi a carico delle imprese.</p> <p><i>Contributo iscrizione Albo nazionale autotrasportatori (art. 9, comma 5).</i> <b>CNA</b> La norma rinvia di un anno il termine per il pagamento del contributo richiesto per l'iscrizione all'Albo nazionale autotrasportatori.</p>
<p>Decreto Ministeriale 2 agosto 2016, n. 182 Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto</p>	<p><b>CNA</b> Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautico.</p>

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI**

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p align="center">Decreto del 28 giugno Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali</p>	<p><b>CNA</b> La compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali viene effettuata esclusivamente in modalità informatica; una copia della dichiarazione va consegnata ai Servizi veterinari territorialmente competenti (art. 2). Sono esenti dalla suddetta dichiarazione le aziende site in zone in cui via sia carenza accertata di copertura di rete fissa o mobile, fino alla completa copertura digitale del territorio. Lo stesso vale per le informazioni sulla catena alimentare (ICA).</p>
<p align="center">Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28. Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano</p>	<p><i>Tutela della salute – sostanze radioattive nelle acque (art. 6, comma 6).</i></p> <p><b>Confcommercio</b> Il provvedimento prevede, all'art. 6, comma 6, che <i>“I risultati dei controlli interni devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni per eventuale consultazione da parte degli enti che effettuano i controlli esterni e delle altre autorità ed enti competenti ai sensi del presente decreto”</i>. Si tratta di un onere per il gestore, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), è definito come <i>“il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica, oppure chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso cisterne, fisse o mobili, o attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; sono altresì considerati gestori le imprese alimentari che utilizzano acque di cui alla lettera a), numero 2, se queste derivano da fonti proprie o comunque non sono fornite attraverso rete di distribuzione idrica”</i>. Identico onere era previsto ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001 (la circostanza è indicata nell'AIR) che precedentemente regolava la materia e che è stato abrogato dal D.Lgs. n. 28/2016. In questo senso, quindi, non lo si può ritenere un onere “nuovo”. E tuttavia, l'onere non sembra discendere direttamente né dal dettato della direttiva 2013/51/Euratom, attuata con il D.Lgs. n. 28/2016, né da quello della direttiva 98/83/CE, attuata con il D.Lgs. n. 31/2001, che non dispongono riguardo agli obblighi di conservazione dei risultati dei controlli.</p>

<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>OSSERVAZIONI</b>
<p>Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28. Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano</p>	<p><i>Tutela della salute – sostanze radioattive nelle acque (art. 7, comma 6).</i></p> <p><b>Confcommercio</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 7, comma 6, “<i>in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione, il gestore, comunica tale superamento alla azienda sanitaria locale, ovvero all'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato da leggi regionali, entro 7 giorni dall'acquisizione del risultato della misura</i>”.</p> <p>Si tratta di un onere che non era previsto dal D.Lgs. n. 31/2001 e che non discende direttamente dalle disposizioni della direttiva, che si limita a disporre che gli Stati devono adottare le misure necessarie per garantire che, in caso di inosservanza dei valori di parametro stabiliti in conformità della direttiva: a) <i>si valuti se ciò costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento;</i>b) <i>si adottino, ove necessario, provvedimenti correttivi per migliorare la qualità dell'acqua fino ad un livello conforme ai requisiti per la tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione</i> (art. 4).</p> <p>L'art. 7 della direttiva, inoltre, stabilisce che “<i>Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza di un valore di parametro fissato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sia esaminata immediatamente per individuarne la causa</i>”.</p>